

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2012, N. 41005: sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive.

«...l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione. Non è quindi sufficiente a neutralizzarlo la sola possibilità che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare »

«Il pagamento completo e nei termini della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito edilizio non determina, ove sia intervenuta sentenza di condanna, né l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione. »



Camera di consiglio del 4 ottobre 2012

SENTENZA N. 1815

REG. GENERALE n. 39775/2011



41005/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Dott.ssa Claudia Squassoni | Presidente |
| 2. Dott. Amedeo Franco (est.) | Consigliere |
| 3. Dott. Silvio Amoresano | Consigliere |
| 4. Dott. Lorenzo Orilia | Consigliere |
| 5. Dott. Santi Gazzara | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Neboso Immacolata**, nata a Napoli il 26 giugno 1961;

avverso l'ordinanza emessa il 21 aprile 2011 dalla corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione;

udita nella **camera di consiglio** del **4 ottobre 2012** la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso;

Svolgimento del processo

Neboso Immacolata in data 4 ottobre 2010 propose opposizione avverso l'ingiunzione a demolire emessa dal Procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli a seguito dell'ordine di demolizione delle opere abusive disposto dalla medesima corte d'appello con sentenza del 4 ottobre 2007, passata in giudicato l'11 luglio 2008.

L'opposizione si fondava sui seguenti motivi: a) era stata presentata domanda di condono edilizio che era stata sostanzialmente definita fondata dalla PA; b) i reati si erano estinti per intervenuta oblazione, avendo la Neboso interamente pagato gli oneri accessori.

La corte d'appello di Napoli, con ordinanza 21 aprile 2011, rigettò l'opposizione.

Neboso Immacolata propone personalmente ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 36 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e 39 legge 28 febbraio 1985, n. 47, con riferimento alla richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire.


Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato, avendo la corte d'appello puntualmente e correttamente applicato i principi di diritto costantemente affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ed invero, è evidente la manifesta infondatezza della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, in quanto la stessa ricorrente ammette che non è intervenuto da parte della autorità competente alcun provvedimento di condono edilizio o comunque alcun provvedimento in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione.

Quanto ad una eventuale sospensione dell'ordine stesso, va ricordato che l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione. Non è quindi sufficiente a neutralizzarlo la sola possibilità che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare (Sez. III, 17 ottobre 2007, Parisi, m. 238145; Sez. III, 26 settembre 2007, Di Somma, m. 237815; Sez. III, 4 maggio 2000, Ciconte, m. 216071). Nella specie la corte d'appello ha, del tutto plausibilmente, evidenziato in punto di fatto che non erano stati nemmeno prospettati elementi idonei a far dedurre in concreto che il condono edilizio potesse essere concesso in un breve lasso di tempo e che anzi sussistevano elementi significativi in senso contrario, dal momento che l'istanza di condono era stata presentata il 15 dicembre 2004, e cioè quasi otto anni fa, ed integrata solo in data 30 marzo 2010. Nel caso in esame la ricorrente non solo non ha dedotto l'esistenza di atti amministrativi o giurisdizionali assolutamente incompatibili, ma non ha nemmeno prospettato quali sarebbero gli specifici elementi sulla base dei quali potrebbe ritenersi concretamente probabile l'emanazione entro breve tempo di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale contrario all'ordine di demolizione. Anche nel ricorso per cassazione tali elementi concreti non sono stati specificati, essendosi la ricorrente limitata ad invocare la domanda di condono edilizio del 2004 e l'integrazione della stessa in data 30 marzo 2010, senza però specificare cosa di nuovo sarebbe avvenuto dopo questa data. Sotto questo profilo il ricorso si presenta non solo manifestamente infondato ma anche inammissibile per genericità, in quanto la mera presenza del procedimento di condono non può essere in alcun modo idonea ad ulteriormente procrastinare l'esecuzione dell'ordine di demolizione dopo oltre quattro anni dal passato in giudicato della sentenza che lo ha disposto.

Quanto alla pretesa intervenuta estinzione del reato (dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna), nella specie è irrilevante la circostanza se tale estinzione si sia o meno realmente verificata, perché, quand'anche fosse, dovrebbe comunque applicarsi il principio che *«Il pagamento completo e nei termini della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito edilizio non determina, ove sia intervenuta sentenza di condanna, né l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione.* (In moti-



vazione la Corte ha precisato che, in base al disposto dell'art. 38, comma terzo, della L. n. 47 del 1985, non si tiene conto della condanna agli effetti dell'art. 99 cod. pen. e dell'art. 163 cod. pen.)» (Sez. III, 15.4.2009, n. 246645, PM in proc. Murgia, m. 244076); e che «In materia di sanatoria edilizia va escluso che il legislatore abbia inteso comprendere l'estinzione della pena e la cessazione della sua esecuzione fra le conseguenze derivanti dall'oblazione intervenuta dopo il giudicato di condanna, in quanto preciso intendimento legislativo è stato quello di limitare l'efficacia estintiva del condono edilizio fino alle sentenza definitiva. Su tali basi deve pervenirsi alla conclusione di negare che l'oblazione di cui si discute da causa speciale di estinzione del reato possa degradare a causa estintiva della pena o della sua esecuzione, se corrisposta dopo intervenuto il giudicato irrevocabile, atteso che in tale ipotesi l'avvenuta sanatoria comporta la cessazione di alcuni soltanto degli effetti penali della condanna, essendosi esclusa la sua computabilità ai fini della recidiva e la valutabilità della stessa come precedente ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena» (Sez. III, 27.11.1998, n. 3196/99, Sacchetti, m. 213009).

Qualora poi la ricorrente intendesse sostenere (il che peraltro non emerge dal ricorso) che l'estinzione si sarebbe verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la circostanza avrebbe dovuto essere fatta eventualmente valere mediante impugnazione della sentenza stessa.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, che contrastano con una giurisprudenza consolidata senza apportare argomentazioni nuove.

In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in € 1.000,00.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2012.

Il estensore



Il Presidente

